

**Ordinanza del DEFR
sulle esigenze minime relative al controllo
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)**

dell'11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2017)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,
visto l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997²,
ordina:*

Art. 1 Esigenze minime relative al controllo

L'organismo di certificazione deve:

- a.³ procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;
- b. verificare i flussi delle merci;
- c. controllare l'uso corretto dei marchi di rintracciabilità;
- d. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;
- e. sovrintendere al test del prodotto finale.

Art. 2 Frequenza dei controlli

¹ L'organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell'ambito della procedura di prima abilitazione.⁴

² Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d'estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.⁵

RU 1999 2214

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 910.12

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3907).

³ Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all'anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un'impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singolo attore.⁶

⁴ Se si constata un'irregolarità, l'impresa è ricontrollata sistematicamente.

Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo

Nell'elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:

- a. esigenze strutturali;
- b. esigenze relative al processo.

Art. 4 Marchio di rintracciabilità

Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull'imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

Art. 5⁷ Test del prodotto finale

¹ Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.

² L'esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell'elenco degli obblighi.

³ Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.

⁴ Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione. L'esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione.

Art. 6 Rapporto

L'organismo di certificazione fornisce annualmente all'Ufficio federale dell'agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:

- a. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3907).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3289).

- b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;
- c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.

Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti

L'organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:

- a. l'accesso in qualsiasi momento alle imprese;
- b. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.

Art. 8 Manuale di controllo

¹ L'organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.

² Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell'organismo o degli organismi di certificazione.

³ La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

